



Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

A.C. 684 ed abb.

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	684 ed abb.
Titolo:	Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	Commissione parlamentare per le questioni regionali
Sede:	consultiva

Contenuto

L'ulteriore nuovo testo unificato, che consiste di un unico articolo, al comma 1 riconosce come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente, mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante (l'attestazione dell'effetto invalidante indica che la malattia è in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro).

Ai sensi del medesimo comma 1 le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale sono:

- alla lettera a), emicrania cronica e ad alta frequenza;
- alla lettera b), cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;
- alla lettera c), cefalea a grappolo cronica;
- alla lettera d), emicrania parossistica cronica;
- alla lettera e), cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT);
- alla lettera f), emicrania continua.

Rispetto al testo precedentemente esaminato, la XII Commissione ha specificato che tale riconoscimento riguarda le finalità del comma 2, il quale è stato integralmente riscritto dalla Commissione stessa.

Nell'attuale formulazione il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme elencate dal comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i menzionati progetti.

Nella precedente versione del testo la disposizione prevedeva invece che il Ministro della salute adeguasse alle disposizioni introdotte dal provvedimento il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 1962, il quale ha elencato le forme morbose che sono da qualificare come malattie sociali.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

La materia oggetto del provvedimento può essere ricondotta all'ambito della "tutela della salute", oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'[articolo 117, terzo comma, della Costituzione](#),

Al riguardo, si segnala che il comma 2 dell'articolo 1 prevede che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee.

Senato: nota breve n. 76
Camera: nota Questioni regionali n. 21
10 aprile 2019

Camera Servizio Studi
Osservatorio sulla legislazione

osservatorio@camera.it - 066760-3855

 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0021